

COMUNE DI ELMAS

Provincia di Cagliari

Ufficio Attività Produttive

Ordinanza n° 100 del 19 DIC. 1997

Prot.

IL SINDACO

Visto l'art. 8 della Legge 287 del 25 Agosto 1991;
Visto il DPR 13.11.1986 n° 173;
Vista la domanda presentata dagli esercenti in data 16.12.1997 Prot. n° 13437;
Rilevata la necessità di modificare il precedente provvedimento del Sindaco n. 35 del 26.06.1996 di determinazione degli orari di apertura e di chiusura dei pubblici esercizi;
Acquisiti i pareri degli esercenti e delle Associazioni di categoria;
Ravvisata la necessità di procedere alla nuova determinazione dell'orario di Attività degli Esercizi per la Somministrazione al Pubblico di Alimenti e Bevande;
Dato atto della propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 8 della Legge 287 del 25 Agosto 1991 e dell'art. 36 della Legge 142 dell'8 Giugno 1990;
Valutati gli interessi e le necessità degli operatori del settore sia a livello di titolari di Autorizzazione che di dipendenti;
Tenuto conto della particolarità o peculiarità del servizio reso dagli Esercizi per la Somministrazione al Pubblico di Alimenti e Bevande;
Considerati gli interessi dell'utente - consumatore;

DETERMINA

Come segue, l'Orario di Attività degli Esercizi per la Somministrazione al Pubblico di Alimenti e Bevande:

Periodo estivo – inizia il 01/05 e termina il 30/09

ESERCIZI TIPO A: Dalle ore 11.00 alle ore 02.00
ESERCIZI TIPO B: Dalle ore 06.00 alle ore 24.00
ESERCIZI TIPO C: Dalle ore 18.00 alle ore 05.00
ESERCIZI TIPO D: Dalle ore 06.00 alle ore 23.00

Periodo invernale – inizia il 01/10 e termina il 30/04

ESERCIZI TIPO A: Dalle ore 11.00 alle ore 01.00

ESERCIZI TIPO B: Dalle ore 06.00 alle ore 23.00

ESERCIZI TIPO C: Dalle ore 18.00 alle ore 04.00

ESERCIZI TIPO D: Dalle ore 06.00 alle ore 23.00

E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura dell'Esercizio fino ad un massimo di un ora rispetto all'orario stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'Esercizio, fino al limite massimo di due ore consecutive.

Ogni esercente ha l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario e il giorno di chiusura per riposo settimanale adottati e di renderli pubblici con la esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'Esercizio.

E' resa facoltativa la chiusura per riposo settimanale nei seguenti periodi:

- Festa Patronale (20/01);
- Dal Lunedì successivo alla Domenica delle Palme fino al Lunedì di Pasquetta;
- Dal 01 Luglio al 31 Agosto;
- Il giorno dell'Immacolata Concezione (08/12);
- Dal 20 Dicembre al 06 Gennaio.

L'inosservanza degli obblighi di cui sopra sarà punita, come previsto dall'Art. 10 Comma 2 della Legge 287/91, mediante l'applicazione di una sanzione Amministrativa pecuniaria da Lire Duecentomila a lire Dieci milioni

DEMANDA

Alla Forza Pubblica e agli altri Organi di Vigilanza il controllo sull'osservanza di quanto disposto col presente provvedimento.



Il Sindaco

Rag. Mario Mura

Copia della presente viene notificata:

- A tutti gli esercenti pubblici esercizi;
- Al Comando di Polizia Municipale - Sede;
- All'Ufficio attività produttive – Sede;
- All'Associazione dei consumatori;
- Alla CONFESERCENTI;

DP/UC